

## CITTÀ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

# ORDINANZA N° 18 DEL 26/03/2018 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto

che, da secoli, nel giorno del "VENERDÌ SANTO", quest'anno in data 30 Marzo, si svolgono in questa CITTÀ una serie di tradizionali eventi religiosi quali la tradizionale processione alla quale partecipa una grande folla di fedeli provenienti anche dai comuni viciniori e da quelli calabresi e le Vie Crucis serali;

Visto

che tradizionalmente il giorno di Pasqua, Domenica 1 Aprile, registra un notevole incremento di presenze di cittadini e turisti che si riversano sulle strade cittadine;

Visto

le richieste inoltrate dai parroci del capoluogo e della frazione Campora San Giovanni;

Considerato

che dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà l'imponente Processione del Venerdì Santo con necessità che il corteo abbia a defluire per le vie cittadine in modo ordinato e che pertanto le vie interessate debbano essere assolutamente sgombere da qualsiasi ostacolo;

Visto

che dalle ore 20.00 alle 22.00 si svolgerà per le strade del capoluogo la "VIA CRUCIS" e che è opportuno assicurare anche a questa manifestazione le condizioni idonee per il normale svolgimento;

Visto

che dalle ore 20.00 alle 22.00 si svolgerà per le strade della Frazione la "VIA CRUCIS" e che è opportuno assicurare anche a questa manifestazione le condizioni idonee per il normale svolgimento;

Ritenuto

opportuno adottare idonei provvedimenti di disciplina della circolazione al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in piena sicurezza per cittadini e pedoni;

Visto

l'art. 7 commi l° lett. a e 13 del C.d.S. Dl.vo 285/92;

### ORDINA

che il giorno 30.03.2018 "VENERDÌ SANTO":

- 1. dalle ore 7.00 e fino a al transito della predetta processione, tutte le strade definenti il percorso della stessa, e cioè:
  - VIA INDIPENDENZA
  - VIA DOGANA da via Indipendenza fino a via Margherita;
  - VIA MARGHERITA:
  - P.ZZA COMMERCIO:
  - VIA VITTORIO EMANUELE;
  - P.ZZA CAPPUCCINI;
  - VIA NAZIONALE;
  - PIAZZA CROCE:
  - C.SO UMBERTO I°;

rimangano chiuse al traffico e siano sgombere su ambo i lati da autoveicoli e da quant'altro possa costituire ostacolo al libero flusso dei partecipanti. Le auto in sosta lungo il percorso saranno rimosse ai sensi dell'art. 159 des con spese a carico dei trasgressori;

- 2. dalle ore 20.00 e fino al termine della processione "Via Crucis", tutte le strade del capoluogo definenti il percorso della stessa, e cioè:
  - Via Dogana, dall'intersezione con via Garibaldi fino all'intersezione con via Margherita, Via Margherita, Piazza Commercio, Via Vittorio Emanuele, Piazza Cappuccini,

rimangano interdette alla circolazione stradale;

- 3. dalle ore 19.00 e fino al termine della processione "Via Crucis", tutte le strade della Frazione definenti il percorso della stessa, e cioè:
  - P.zza San Francesco C.so Italia via Basilicata via Campania via Calabria via Azalea
     Via delle Ginestre Via dei Gladioli Via delle Orchidee Via delle Rose Via Tulipano.

rimangano interdette alla circolazione stradale;

4. Domenica 1 Aprile, giorno di PASQUA, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 è istituita l'APU su Via Regina Margherita dall'intersezione con via Dogana sino all'Intersezione con via Nuova.

#### **ORDINA ALTRESI'**

Durante lo svolgimento della Processione del Venerdì Santo:

- L'inversione del senso di marcia di Via Nuova, con direzione da Piazza Unità d'Italia fino a via Baldacchini, dal momento del transito della processione su V.le R. Margherita e fino al passaggio della medesima su via Nazionale;
- Via Baldacchini, nel tratto tra P.zza Cappuccini e via Bologna, sarà percorribile esclusivamente in direzione Est-Ovest, dal momento del transito della processione su passaggio della medesima su via Nazionale;
- che l'Ufficio Tecnico Manutentivo provveda alla distribuzione della segnaletica mobile.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni misura necessaria per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, derogare a quanto disposto nella presente Ordinanza.

#### DISPONE

#### Che la presente ordinanza:

- 1. sia resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
- 2. sia inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it;
- 3. sia trasmessa ai seguenti destinatari:
  - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea:
  - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
  - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
  - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea.

per quanto di loro competenza

#### **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Comandante cap. E. Caruso